

Pubblicato il 22/05/2017

Sent. n. 836/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1570 del 2016, proposto da:

Natale Ciancio, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Ciancio, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

contro

Comune di Acquaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Morelli, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

per l'annullamento

dell'ordinanza comunale n. 4/16 prot. n. 3869 del 26/09/2016, di demolizione di opere asseritamente abusive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acquaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, il provvedimento con cui il Comune di Acquaro ha ordinato la demolizione delle opere realizzate abusivamente su terreno di pertinenza delle case popolari di proprietà ATERP, distinto nel N.C.E.U., al foglio n. 20 particella 197, consistente nella realizzazione di n. 2 corpi di fabbrica in muratura, adibiti a deposito/magazzino. Resiste l'amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 6/2017, il collegio, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso.

All'udienza del 17 maggio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto, per difetto di istruttoria.

Deduce il ricorrente: 1) che, all'epoca di realizzazione dei manufatti, proprietario del terreno e degli alloggi nello stesso ricadenti era l'I.S.E.S. (Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale), poi soppresso nel 1975 ed a cui è succeduto l'ATERP di Catanzaro; 2) che egli, dopo un periodo di occupazione

sine titulo dell'alloggio popolare, iniziato nel 1967, ha regolarizzato la propria posizione, stipulando con l'I.S.E.S., in data 18.4.1970, un regolare contratto di locazione; 3) che, in data 25.8.1970, l'I.S.E.S., nel prendere atto dello stato dei luoghi, lo ha autorizzato a tenere in piedi i manufatti oggetto della presente controversia, la cui realizzazione veniva dallo stesso I.S.E.S. collocata temporalmente nel luglio 1967; 4) che, essendo la frazione Limpidi posta al di fuori del centro abitato del Comune di Acquaro, all'epoca di realizzazione dei beni, non era necessaria alcuna licenza edilizia. Ciò posto a livello fattuale, preme al collegio evidenziare che l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull'interessato, e non sull'amministrazione, la quale, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2012 n. 703; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 2 luglio 2010 n. 16569).

Anche nel processo amministrativo trova, infatti, integrale applicazione la disciplina contenuta nell'art. 2697 c.c. (corrispondente, ora, all'art. 64, comma 1, c.p.a.), secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2011 n. 924 e 27 gennaio 2011 n. 618).

Conseguentemente, nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza repressiva di un abuso edilizio, è onere del privato fornire la prova dello *status quo ante*, in quanto la P.A., di solito, non può materialmente accertare quale fosse la situazione dell'intero suo territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2012 n. 703; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 7 maggio 2012 n. 2083).

Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto in giudizio un documento, proveniente dall'I.S.E.S., in cui si afferma che i manufatti oggetto dell'ordinanza di demolizione sono stati realizzati dal ricorrente nel luglio del 1967.

Egli, per altro, ha fatto presente al Comune di Acquaro la suddetta circostanza, già in sede procedimentale.

Tuttavia, la P.A. ha omesso di considerare quanto eccepito dal privato in sede di contraddittorio, al fine di acquisire elementi istruttori ulteriori, eventualmente idonei a sorreggere l'ordinanza di demolizione, la quale dev'essere pertanto annullata.

Le spese del processo possono essere compensate, stante l'assenza di una soccombenza di tipo sostanziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO